

6 em.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 444 II Legislatura

" RIPRESA E SVILUPPO DELLA MOLLUSCHICOLTURA - MIGLIORAMENTO
SISTEMI RACCOLTA MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI A SVILUPPO
NATURALE. PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE
DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI MOLLUSCHI"

APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 25/5/1979

REGIONE PUGLIA

Ripresa e sviluppo della molluschicoltura - Miglioramento sistemi raccolta molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale. Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione dei molluschi.

RELAZIONE

AR

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

La legge che si propone ha il duplice obiettivo di promuovere, intervenendo con adeguate provvidenze finanziarie, la ripresa e l'incremento della produzione dei molluschi in allevamento e di quelli a sviluppo naturale nonché la realizzazione di una valida rete di impianti di depurazione degli stessi molluschi, come previsto dalla legge 192/1977.

Il primo obiettivo, di natura economica e sociale, corrisponde alla esigenza:

- a) - di riportare subito la Puglia agli alti e prestigiosi livelli di produzione che venivano registrati prima del triste episodio colerico, quando, per ragioni sanitarie, si è dovuto provvedere allo smantellamento di rigogliosissimi allevamenti di molluschi (mitili) nei mari di Taranto (Mar Grande e Mar Piccolo) e di Brindisi. Come è noto, il drastico intervento sanitario determinò danni incalcolabili all'economia della Regione ed ai numerosissimi operatori del settore che si trovarono, dall'oggi al domani, colpiti inesorabilmente nella propria attività di lavoro senza alcuna possibilità di alternative che consentissero di evitare la disoccupazione di intere famiglie di lavoratori.
- b) - di incentivare ogni iniziativa raccolta ad aumentare ed allargare, ove le condizioni ambientali risultino favorevoli, le aree di allevamento dei molluschi per sfruttare al massimo le capacità produttive del nostro mare, in termini sia di quantità e sia soprattutto di qualità, tenuta presente la pregorativa, sempre invidiataci in campo nazionale ed internazionale, di ottenere molluschi - in special modo mitili ed ostriche - di altissimo pregio gastronomico.
- c) - di aumentare la produzione degli altri molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale (noci bianche, cozze pelose, datteri, venus gallina, etc.) mediante l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature dei pescatori destinati alla raccolta di questi pregevoli prodotti.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

A difesa di questa produzione, sarà premura della Regione di sollecitare il competente Ministero della Marina Mercantile per l'emanazione delle già previste norme legislative rivolte a disciplinare, in maniera più appropriata e rigorosa, la raccolta dei molluschi in modo da non depauperarne lo sviluppo e la crescita, a tutto danno dell'economia del settore.

Il secondo obiettivo, di natura igienico-sanitaria, corrisponde alla necessità di incoraggiare la realizzazione nel territorio regionale, in corrispondenza alle nuove prescrizioni della legge 192, una adeguata rete di impianti di depurazione che assicurino la salubrità dei molluschi prima della loro distribuzione al consumo.

L'intervento finanziario regionale deve servire in questo caso ad integrare il contributo statale che l'art.17 della ripetuta legge 192 ha previsto a favore delle Regioni interessate alla molluschicoltura. Tale fondo contributivo, ammontante a 10 miliardi complessivi (2 miliardi all'anno a partire dal 1976), sarà ripartito in misura corrispondente alla produzione dei molluschi risultante in ciascuna regione.

Il criterio della legge di intervenire soltanto a favore degli impianti annessi ai posti di produzione, ha favorito in particolare la regione Veneto, che ha una produzione di molluschi pari a quasi il 50% della intera produzione nazionale, ed ha mortificato soprattutto la Puglia, la quale, avendo subito la distruzione dei propri impianti di allevamento in conseguenza del colera, si trova ora a dover registrare una produzione di gran lunga più modesta.

La stessa legge 192, peraltro, non avendo tenuto conto della necessità di sovvenzionare gli impianti di depurazione anche nelle zone di consumo, ha impedito alla Puglia di fruire di provvidenze ben più sostanziose, essendo la nostra regione la più forte consumatrice di questi prodotti.

La legge regionale, pertanto, a correzione di tale difetto, provvederà con i propri mezzi finanziari, integrativi del contributo dello Stato, a favorire la realizzazione degli impianti di depurazione sia per le esigenze della produzione locale e sia per le esigenze della commercia-

REGIONE PUGLIA

- 3)

lizzazione nei posti di consumo, tenuta presente anche la necessità della bonifica dei notevoli quantitativi di molluschi importati annualmente dall'estero.

REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE

Ripresa e sviluppo della molluschicoltura - Miglioramento sistemi raccolta molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale. Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione dei molluschi.

AR - [Signature]

REGIONE PUGLIA

Art. 1

La Regione favorisce ogni iniziativa rivolta alla ripresa ed allo sviluppo della molluschicoltura nonché al miglioramento dei sistemi di raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale.

La Regione, salvo quanto previsto dalla legge regionale n.13 del 25/1/75 in quanto non in contrasto con la legge n.192 del 2/5/1977, tenuto presente l'elevatissimo consumo di questi prodotti nel proprio territorio ed il largo commercio derivante dalle importazioni anche dall'estero, favorisce, altresì, la realizzazione di una adeguata rete di impianti di depurazione dei molluschi, distribuita sul territorio costiero in rapporto alle esigenze della produzione locale e della commercializzazione per il consumo diretto.

Le provvidenze di cui al 1° comma del presente articolo consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa ammessa, ovvero, in alternativa nella concessione del concorso regionale sugli interessi per prestiti di durata quinquennale da contrarsi con gli Istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento. Il concorso negli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse praticato dagli stessi Istituti di credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e Foreste - e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate in guisa che a carico dei beneficiari resti un tasso del 4%.

Le provvidenze di cui al 2° comma del presente articolo consistono in contributi in conto capitale del 30%, elevabili fino al 50% per le cooperative e loro consorzi, della spesa ammessa e nella concessione del concorso regionale negli interessi per i mutui di durata fino a 20 anni contratti

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

con gli Istituti di cui al comma precedente per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.

Art. 2

Le provvidenze della presente legge riguardano in particolare:

- le opere di realizzazione, ampliamento e miglioramento di vivai di molluschi e di impianti fissi o galleggianti sulle coste e nelle acque marine per la coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito dei molluschi eduli lamellibranchi;
- le opere, attrezzature e pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale;
- le opere di realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi, ivi comprese le attrezzature per i controlli microbiologici e chimici;
- le spese di progettazione delle opere di cui sopra.

Art. 3

La concessione dei contributi avviene attraverso un piano annuale di intervento, approvato dal Consiglio regionale, il quale tiene conto delle seguenti priorità:

- 1) iniziative delle cooperative della pesca e dei loro consorzi;
- 2) iniziative di imprese collettive ed individuali di molluschicoltura;
- 3) iniziative di imprese commerciali in forma associata;
- 4) iniziative di imprese commerciali in forma individuale.

Per quanto riguarda in particolare gli impianti di depurazione, le iniziative in corso di realizzazione sono ammissibili a contributo, solo per l'esercizio 1979, purchè i lavori abbiano avuto inizio successivamente alla data di emanazione della legge 192 del 2/5/1977.

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Art. 4

Al fine della concessione dei contributi per la realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione, gli interessati debbono far pervenire all'Assessorato Regionale alla Sanità entro il 30 aprile di ogni anno apposita domanda in carta legale corredata:

- progetto dell'opera, conforme ai requisiti previsti dalla legge 192 del 2/5/1977 ed il computo metrico estimativo, approvati dall'Ufficio del Genio Civile;
- pianta planimetrica in scala 1:100 della zona destinata allo impianto, e spesa per un raggio di almeno 1.000 metri dall'impianto stesso;
- relazione tecnica dalla quale risultino in dettaglio le prescritte modalità di trattamento ed ogni altro utile elemento inerente al processo di depurazione;
- preventivo delle spese;
- autorizzazione dell'autorità marittima competente alla captazione delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

Per l'anno 1979 il termine di cui al presente articolo scade il 45° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al 1° comma del precedente articolo 1 vanno indirizzate all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, corredate dagli elaborati progettuali, di relazione tecnico-economica e computo metrico entro i termini indicati nel precedente articolo 4.

L'Assessorato all'Agricoltura si avvale, ai fini dell'istruttoria tecnico-economica e della verifica concernente l'attuazione delle iniziative oltre che dei propri servizi tecnici anche degli uffici degli Assessorati alla Sanità e ai Lavori Pubblici. Per quanto attiene particolarmente agli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito dei molluschi lamelli-

./.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

branchi, la verifica dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 2 della legge 192 del 2/5/1977 è demandata all'autorità sanitaria competente.

Art. 6

Nell'ambito del programma di intervento, le somme rivenienti alla Regione Puglia ai sensi dell'art.17 della legge 192 del 2/5/1977, sono utilizzate con vincolo di destinazione alle finalità indicate dallo stesso articolo 17 e ripartite secondo i criteri della presente legge.

Art. 7

La concessione dei contributi per gli impianti di depurazione è subordinata inoltre alla condizione che la dimensione dell'impianto non sia inferiore a 300 mq. di superficie utile delle vasche di depurazione.

Le ditte richiedenti debbono impegnarsi:

- a) a realizzare l'impianto, conforme al progetto approvato, entro 1 anno dalla promessa di contributo;
- b) ad assumersi a proprio carico l'onere finanziario eccedente l'ammontare del contributo regionale;
- c) a garantire la gestione dell'impianto per un periodo continuativo di almeno 5 anni.

L'inosservanza di uno solo degli impegni suddetti comporta la decadenza dal beneficio e, pertanto, il recupero delle somme di contributo eventualmente già erogato.

Prima che sia trascorso il termine di 5 anni dalla data di realizzazione dell'impianto, i relativi beni non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare motivato dell'Assessore Regionale alla Sanità.

./.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Anche agli effetti di quanto previsto nel presente articolo l'Assessorato Regionale alla Sanità si avvarrà, oltre che delle prestazioni dei propri servizi tecnici, anche di quelli degli uffici del Genio Civile.

Art. 8

L'onere di spesa riveniente dalla presente legge, per l'anno 1979, farà carico all'istituendo Cap. della parte uscita del bilancio regionale, cui corrisponderà apposito capitolo istituendo nella parte entrata, sul quale ultimo verranno introitate le somme rivenienti dallo Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge n.192 del 2/5/1977. Alla parte di spesa eccedente il contributo statale si farà fronte con il finanziamento previsto dall'art. 7 lett. c - della legge n.183 del 2/5/1976.

Per gli esercizi successivi al 1979, le leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione assicureranno il finanziamento relativo agli impegni assunti con la presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VI Commissione Consiliare permanente il 31-5-79